

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROSAPEPE ROBERTO

Seduta del 16/06/2020

FATTO

Titolare del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione stipulato in data 3.3.2011 ed estinto in via anticipata il 15.5.2014 il ricorrente, insoddisfatto degli esiti della fase prodromica al presente ricorso, chiede la retrocessione degli oneri non maturati relativi alle commissioni non maturate, oltre interessi legali.

Costituitosi, l'intermediario deduce

- in primo luogo, di aver provveduto - mediante assegno circolare datato 22/07/2019 (cfr. all. 3) - al rimborso dell'ulteriore importo di € 184,67 (calcolato secondo il criterio pro rata temporis) da imputare per € 64,63 alle "commissioni soggetto erogante", per € 38,33 alle "spese amministrative" e per € 81,71 alla copertura assicurativa "rischio vita" (al netto di € 50,91 già rimborsati);
- in via preliminare e pregiudiziale l'inapplicabilità della direttiva 2008/48/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza dell'11/09/2019, a proposito della quale svolge ampie deduzioni sottolineando che essa non può trovare applicazione rispetto ai rapporti privatistici tra intermediario e consumatore (cd. efficacia orizzontale): il consumatore, infatti, non può invocare singolarmente e direttamente la sentenza della Corte in controversie incardinate dinanzi al giudice nazionale, che è tenuto ad applicare il diritto interno e nel caso di specie l'art. 125 sexies del TUB: in tal senso si è espressa la recente sentenza del Tribunale di Napoli del 22/11/19;
- precisa, inoltre, di non avere alcuna responsabilità in ordine all'applicazione della normativa nazionale, avendo operato in conformità ad essa e, comunque, in linea con i



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

principi esposti dalla Corte di Giustizia a tutela dei consumatori.

Nel merito puntualizza che:

- “in ordine all’asserita mancanza di trasparenza del contratto”, rileva che i costi e le condizioni applicate al contratto di finanziamento sono stati dettagliatamente e compiutamente indicati nel Documento di Sintesi nonché nel Foglio Informativo n. 45 allegato (all. n. 1), debitamente consegnato al cliente, dal quale si evince la descrizione del prodotto offerto, le condizioni economiche massime praticate per ciascuna singola voce di costo, unitamente all’illustrazione specifica ed analitica idonea a chiarire l’esatta natura degli importi indicati nel contratto, spiegazione peraltro ripresa in forma analitica dal Documento di Sintesi del contratto;
- l’articolo 9 del contratto statuisce che “In caso di estinzione anticipata del Finanziamento verrà rimborsata al Cliente la quota parte degli oneri indicati alle lettere H, I, L e M del Documento di Sintesi, per la quota parte non maturata “pro rata” in base al piano di ammortamento, per l’importo complessivo di € 24,94 per singola rata non ancora scaduta al momento dell’estinzione” cosicché, in ottemperanza all’art. 125-sexies T.U.B., ha provveduto in congegno estintivo alla restituzione di complessivi € 377,66;
- in ordine ai costi pagati in favore di terzi, quali gli oneri fiscali e le provvigioni pagate alla rete di vendita per l’offerta fuori sede osserva che il rimborso dei costi up front “Commissioni e oneri Rete distributiva per istruttoria” non sia dovuto e, dunque, l’ulteriore pretesa restitutoria avanzata dalla parte ricorrente dovrà essere necessariamente ed integralmente respinta in quanto relativa a somme che ha versato a terzi per servizi già erogati e fruiti in fase di erogazione del finanziamento e non più nella propria disponibilità;
- in ordine al premio assicurativo, è stato rimborsato al ricorrente in data 26/09/2014 l’importo di € 50,91 tramite assegno di traenza n. 6470558831 regolarmente incassato in data 02/10/2014 mentre il costo del premio assicurativo rischio impiego non è stato sostenuto dalla ricorrente.

L’intermediario chiede, quindi, al Collegio di rigettare il ricorso.

Il ricorrente ha replicato insistendo per l’accoglimento della domanda.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (*pro rata temporis*) degli oneri commissionali nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all’art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all’art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, “pari” all’importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

E’ appena il caso di premettere che il riferimento all’inciso relativo alla “vita residua del contratto” ha determinato, tanto nella “giurisprudenza” ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d’Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d’Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). E’ altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art.267 TFUE il Giudice del Tribunale



di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*, include o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

*“La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”*.

*“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*”*.

*“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*”*.

In particolare, nel caso esaminato, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ritiene pertanto il Collegio di accogliere, sulla base del consolidato orientamento dell'Arbitro in ordine alla natura *up front* delle commissioni previste nei contratti oggetto del ricorso, la domanda restitutoria per € 255,45, oltre interessi legali dalla data del reclamo, di cui € 172,42 per la commissione istruttoria ed € 83,03 per la commissione rete distributiva. Nulla per le spese attese la natura seriale del ricorso e la non necessità dell'assistenza difensiva nel procedimento davanti all'Arbitro.

P. Q. M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 255,45, oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO